



TRIBUNALE DI AVEZZANO

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI (COLLEGIALI, MONOCRATICHE, CAMERALI E PRELIMINARI).

Definizione, funzione ed obiettivi.

Il protocollo per la gestione delle udienze penali è uno strumento operativo che si fonda sull'individuazione di un insieme di regole per la gestione dell'organizzazione delle udienze penali. Si tratta di regole condivise, secondo un metodo di lavoro che vuole valorizzare il contributo paritario di tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione delle udienze penali; e ciò a partire dal momento dell'elaborazione di una proposta di protocollo compiuta attraverso il comune e partecipato contributo dei rappresentanti del personale amministrativo, della magistratura e dell'avvocatura, fino a quello della sottoscrizione dell'atto da parte degli organismi rappresentativi delle tre categorie coinvolte.

Il protocollo dell'udienza penale contiene unicamente regole attinenti a momenti o a profili dell'organizzazione e della gestione delle udienze penali, quali, a titolo di esempio :

- L'introduzione della prima udienza di smistamento nei procedimenti di primo grado e la definizione di alcuni aspetti concernenti la gestione del ruolo dell'udienza;
- La fissazione di fasce orarie per la chiamata dei procedimenti di primo grado;
- L'individuazione di regole e prassi per lo snellimento delle procedure per le notificazioni penali;
- L'individuazione di regole e prassi per le comunicazioni di impedimenti del difensore e delle parti, di impedimenti dell'ufficio e di avvisi di differimento alle parti, ai periti consulenti e testimoni e così via, in relazione a tutti quei momenti o profili organizzativi suscettibili di essere regolati attraverso una gestione condivisa.

Il protocollo può comprendere anche la codificazione di prassi virtuose già positivamente sperimentate in sede locale, e comunque in linea con le norme dell'ordinamento.

La finalità che si persegue attraverso la predisposizione dei protocolli è quella di ottimizzare le risorse date, realizzando il miglior servizio possibile tenuto conto del personale,



mezzi, logistica e dotazioni disponibili. Pertanto attraverso la predisposizione di alcune regole condivise e accettate dai soggetti che nel processo penale esplicano il loro lavoro, si mira a realizzare un recupero di efficienza, che si attua trovando il giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo della rapidità e della velocizzazione dei tempi dell'udienza e quello dell'accertamento dei fatti, nel rigoroso rispetto delle regole processuali, richiedendo a ciascun soggetto presente nel processo quell'impegno di tempo che è necessario e doveroso pretendere in relazione alla funzione assolta in esso, evitando, quindi, inutili e dispendiose presentazioni in udienza di parti private la cui presenza non è necessaria, nonché, laddove evitabili, inutili e dispendiose attese in udienza delle parti private e degli stessi avvocati.

Tanto premesso, si conviene quanto segue :

1. Le udienze penali (dibattimentali, monocratiche e collegiali, e camerale G.I.P. - G.U.P.) iniziano alle ore 9.00.
2. L'ufficiale giudiziario, o chi ne esercita le funzioni, dovrà trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza dibattimentale (*ex art. 21 D.M. 30.9.1989, n. 334, regolamento per l'esecuzione del c.p.p.*) e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi e comunicandone la presenza al cancelliere che assiste il giudice in udienza.
3. Le udienze dibattimentali per le quali si renda necessario il prosieguo pomeridiano non dovranno superare, di regola, le h. 17,00, salve le esigenze connesse a dibattimenti di particolare complessità o alla presenza di imputati detenuti o, comunque, in stato di custodia cautelare, in considerazione del rispetto dell'orario di lavoro del personale amministrativo. In caso di prosieguo pomeridiano è prevista una sospensione dell'udienza di circa 45 minuti tra le h. 13,30 e le h. 15,00 circa.
4. Nei processi per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio dell'imputato l'udienza di prima comparizione, con eccezione dei giudizi a carico di imputato detenuto o sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione, per applicazione della pena



su richiesta ex art. 444 c.p.p. o per oblazione, nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove. In tale udienza, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione, fermo l'obbligo per le parti di deposito della lista testimoniale a norma dell'art. 467 c.p.p., le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici e il giudice eventualmente, nell'udienza di smistamento, ne autorizza la citazione per la prima udienza successiva

5. Nei giudizi dibattimentali ordinari provenienti da udienza preliminare, monocratici e collegiali, non è prevista udienza di smistamento. Le parti, provvederanno al deposito della lista testimoniale ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. Il P.M., per la prima udienza di comparizione, al fine di evitare inutili e defatiganti attese dei testi, cita i propri testi, in misura non superiore a tre; nella stessa udienza il giudice provvederà a calendarizzare le successive udienze e le attività istruttorie.
6. I difensori, sia di fiducia che di ufficio già nominati ai sensi dell'art. 97, I comma, c.p.p., assicurano la propria presenza in udienza o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze.
7. L'impedimento a comparire del difensore o dell'imputato e le richieste di riti alternativi vengono preannunciate con congruo anticipo al Giudice ed al P.M. designato per l'udienza a cura dei difensori, salve le ipotesi di malattia o impedimento sopravvenute.
8. Al fine di favorire la continuità di trattazione del procedimento da parte del P.M. titolare delle indagini, anche nella fase dell'udienza preliminare, l'Ufficio del GUP provvederà alla fissazione dei processi, raggruppando, nell'ambito della stessa udienza, i procedimenti di cui ciascun Sostituto Procuratore della Repubblica è titolare. I fascicoli dell'udienza preliminare saranno messi a disposizione dell'Ufficio di Procura quindici giorni prima dell'udienza ove rimarranno per i successivi sette giorni, con facoltà per i Difensori di prenderne visione presso le Segreterie dei Sostituti Procuratori della Repubblica titolari dei procedimenti. In caso di richiesta di copie da parte dei Difensori, il fascicolo sarà restituito dalla Procura al Tribunale nel più breve tempo possibile, per gli adempimenti di competenza.
9. Qualora si imponga il rinvio del processo, il giudice indicherà orari differenziati per fasce:



- nel rito monocratico e collegiale : dalle h. 9.00 alle h. 10,30 attività istruttorie; dalle h.11,00 a seguire discussioni;
 - nel rito collegiale: dalle h. 9.00 alle h. 10,30 attività istruttorie; dalle h.11,00 a seguire discussioni.
10. Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l'assenza dei testimoni o, quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.
 11. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio indica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, salvo diversi accordi tra le parti, tempestivamente comunicati al giudice prima dell'udienza.
 12. In apertura di udienza, i difensori signaleranno al giudice, immediatamente, situazioni che potrebbero determinare rinvii, producendo certificati medici e/o rappresentando altri impedimenti, anche personali. Il giudice decide al riguardo, contemperando le esigenze di tutti gli interessati al processo.
 13. Il P.M. e il G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione o di rinvio a giudizio il seguente avviso: *"la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire e, in caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, a tale udienza successiva potrà essere sanzionata con ammenda e potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria"*.
 14. Nei procedimenti per reati perseguibili a querela di parte, il P.M. ed il G.U.P. aggiungono, nel medesimo decreto di citazione o di rinvio a giudizio il seguente avviso: *"se il querelante intende desistere dalla volontà punitiva, potrà evitare di comparire in udienza premurandosi di far pervenire all'Autorità Giudiziaria procedente l'atto contenente la sua volontà di rimettere la querela"*.



15. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n.334). Detto ruolo verrà inserito, previa verifica dell'effettiva possibilità tecnica ed eventualmente per estratto contenente solo elementi neutri e senza identificazione delle parti, in apposita area del sito web del Tribunale di Avezzano. Nel ruolo sono indicati il rito (*monocratico, collegiale, camerale*), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome del primo degli imputati in ordine alfabetico, il nome del difensore, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione. Il ruolo non contiene l'indicazione del reato per cui si procede, né i nomi di persone offese o testimoni. Il ruolo, quando è possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo (es.: *"per formalità di apertura", "per istruttoria senza discussione", "per discussione"*).
16. Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario sopra indicate, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati. Nell'ambito delle singole fasce orarie, il giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (*anche se per reato diverso da quello per cui si procede*), a quelli affetti da nullità, irregolarità delle notifiche o altre evenienze processuali (*legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, prescrizione del reato, remissione di querela ecc.*) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.
17. Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, ed anche in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o detenuti portatori di handicap, in stato di gravidanza o aventi necessità di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da Regioni diverse dall'Abruzzo. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante. I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresenteranno all'ufficiale giudiziario al più tardi prima dell'inizio della trattazione della fascia di pertinenza ed il giudice ne tiene conto temperando le esigenze di tutti gli altri soggetti interessati, anticipando o posticipando la chiamata del processo, nei limiti temporali della durata dell'udienza.



18. Nel rinviare i giudizi per istruttoria o discussione, il giudice riserva, nell'ambito della rispettiva fascia oraria, le prime ore ai giudizi di più spedita trattazione e quelle successive ai dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.
19. Salva ogni valutazione del Giudice in merito alla legittimità dell'impedimento dedotto, ciascuna delle parti, qualora abbia notizia di una causa di rinvio del processo ne dà immediato avviso alle altre ed al Giudice, senza formalità. Qualora il rinvio sia determinato da cause relative al Giudice, la Cancelleria provvede tempestivamente ad avvertire le parti mediante avviso:
- affisso alla porta della Cancelleria;
 - inserito in apposita area del sito web del Tribunale di Avezzano;
 - comunicato all'Ufficio Udienze della Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine ed alla Camera Penale;
- In tal caso p.m. e difensori provvedono autonomamente ad informare, per le vie brevi, i testimoni ed i consulenti inseriti nelle rispettive liste testi, che non dovranno comparire all'udienza.
- Le parti si impegnano a partecipare comunque all'udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.
20. Il giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, 1° comma c.p.p., che, senza nominare un sostituto e senza fornire valide giustificazioni, non si presenti in udienza.
21. Nell'intento di favorire un uso sempre maggiore degli strumenti informatici ed anche al fine di agevolare il lavoro del personale di cancelleria e dell'organo giudicante, le parti, i loro consulenti ed il perito nominato dal Giudice, curano di depositare in atti, anche su supporto informatico, le rispettive richieste e memorie difensive, nonché le consulenze tecniche e gli elaborati peritali. I difensori si impegnano ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica ove inviare le comunicazioni da parte dell'ufficio.
22. I Giudici, il P.M., i difensori, gli assistenti d'udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga nelle udienze pubbliche.
23. Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. È vietato l'uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di





chiamata. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. Il giudice procedente provvederà, in proposito, ad esercitare i poteri che gli spettano in tema di polizia delle udienze.

24. Le disposizioni del presente protocollo si applicheranno a far data dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.
25. Il presente regolamento verrà affisso alla porta delle aule di udienza; esso verrà inserito, altresì, in apposita area del sito web del Tribunale di Avezzano. Copia del presente regolamento sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Procuratore Generale presso la medesima Corte, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del C.O.F., a tutti i magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Avezzano e la Procura della Repubblica, ai responsabili delle cancellerie penali ed al responsabile dell'ufficio UNEP.
26. Le parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza almeno trimestrale al fine di verificare lo stato dell'applicazione del presente protocollo e di procedere ad apportare allo stesso gli aggiornamenti e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in virtù alle esigenze che emergeranno dalla pratica e dall'eventuale sopravvenienza di leggi che disciplinano la materia oggetto della presente intesa.

Avezzano, li _____

f.to dott.  (Presidente del Tribunale)

f.to dott.  (Procuratore della Repubblica)

f.to avv.  (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)

f.to avv.  (Presidente della Camera Penale)